

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 954/AV1 DEL 18/09/2017**

**Oggetto: Art. 669-terdecies c.p.c.. Ordinanza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 1222/2017 del 31/8/2017. Provvedimenti.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione della Dirigente della U.O. Bilancio e della Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di recepire e di conformarsi al dispositivo dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 1222/2017 del 31/8/2017, sospendendo l'efficacia delle determinate del Direttore di Area Vasta 1 n. 390/AV1 del 13/4/2017 e n. 439/AV1 del 26/4/2017 che hanno previsto la sostituzione del Dr. Sossai dalle funzioni e dall'incarico di responsabile *ad interim* della U.O. Geriatria e Area della post-acuzie, con riferimento ai posti letto localizzati nelle strutture ospedaliere di Cagli e Sassocorvaro e agli istituendi posti letto di Geriatria della struttura di Urbino;

2. di riservarsi ogni altra futura determinazione in merito ai fatti in causa, anche in relazione all'esito del reclamo presentato ai sensi dell'art. 669-terdecies del c.p.c. e alla definizione del giudizio;
3. di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;
4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

**Dr. Giovanni Fiorenzuolo**

Per il parere infrascritto:

**U.O. BILANCIO e U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1.

***Dott.ssa Laura Cardinali***

Dirigente U.O. Bilancio

***Dott.ssa Anna Olivetti***

Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O. Gestione risorse umane**

**Norme di riferimento:**

- Art. 700 c.p.c.;
- Art. 669-terdecies c.p.c.;

**Motivazione:**

In data 31/8/2017 è stata depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di Urbino, l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 1222/2017 in merito al contenzioso promosso dal Dr. Paolo Sossai contro l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche.

Nella suddetta ordinanza, il Giudice del Lavoro:

*“sospende l'efficacia delle determinate del Direttore della Area Vasta 1 n. 390/AV1 del 13/4/2017 e n. 439/AV1 del 26/4/2017 che hanno previsto la sostituzione del Dott. Sossai dalle funzioni e dall'incarico di responsabile ad interim della U.O. Geriatria e Area della post-acuzie, con riferimento ai posti letto localizzati nelle strutture ospedaliere di Cagli e Sassocorvaro e agli istituendi posti letto di Geriatria della struttura di Urbino”.*

Premesso che l'ordinanza in oggetto rappresenta un provvedimento urgente e provvisorio, emesso dal Giudice del Lavoro sulla base della ritenuta esistenza del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”, al quale seguirà sentenza dopo il completo esame dei fatti introdotti in causa, vi è da rilevare che, in materia, l'art. 669-terdecies del c.p.c. così dispone:

*“669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.*

*Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.*

*Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.*

*Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.*

*Il procedimento è disciplinato dagli [articoli 737 e 738](#).*

*Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.*

*Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [\[c.p.c. 134, 177\]](#) con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.*

*Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.*

Posto quindi che la presentazione del reclamo avverso l'ordinanza n. 1222/2017 non ne sospende l'esecuzione, occorre pertanto recepire e conformarsi al dispositivo dell'ordinanza, riservandosi ogni altra futura determinazione in merito all'esito del reclamo o all'emanazione di sentenza di primo grado.

Per tutto quanto sopra esposto,

### **SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA**

l'adozione della seguente determina:

- di recepire e di conformarsi al dispositivo dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 1222/2017 del 31/8/2017, sospendendo l'efficacia delle determinate del Direttore di Area Vasta 1 n. 390/AV1 del 13/4/2017 e n. 439/AV1 del 26/4/2017 che hanno

previsto la sostituzione del Dr. Sossai dalle funzioni e dall'incarico di responsabile *ad interim* della U.O. Geriatria e Area della post-acuzie, con riferimento ai posti letto localizzati nelle strutture ospedaliere di Cagli e Sassocorvaro e agli istituendi posti letto di Geriatria della struttura di Urbino;

- di riservarsi ogni altra futura determinazione in merito ai fatti in causa, anche in relazione all'esito del reclamo presentato ai sensi dell'art. 669-terdecies del c.p.c. e alla definizione del giudizio;
- di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

***Dott. Paolo Pierella***

Dirigente U.O. Gestione risorse umane

Responsabile del procedimento

**- ALLEGATI -**

Non ci sono allegati